

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PRODOTTI

Le presenti condizioni generali (di seguito, "Condizioni Generali") sono dirette a stabilire i termini e le condizioni che, unitamente alle clausole specifiche eventualmente riportate nell'ordine d'acquisto (di seguito, l'"Ordine") ovvero nel contratto, accordo quadro, lettera di incarico (di seguito, "Contratto") sottoscritti tra il Fornitore ed una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, l'"Acquirente/Committente"), insieme denominate anche solo "Parti", di cui formano parte integrante e sostanziale, disciplineranno l'acquisto dei prodotti (di seguito, i "Prodotti").

Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine o del Contratto cui si riferiscono.

1. ORDINE

- 1.1. Gli Ordini si intendono emessi in riferimento e applicazione delle Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, ove presenti, i soli documenti che disciplinano la fornitura richiesta, oltre ai documenti in essi richiamati.
- 1.2. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'Ordine inviandogli conferma d'ordine; il contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora l'Acquirente accetti i prodotti consegnatigli dal Fornitore in base all'Ordine.
- 1.3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per scritto dall'Acquirente.
- 1.4. In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.
- 1.5. L'Acquirente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola al Fornitore anche mediante segnalazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet e richiedendo allo stesso di sottoscriverla per accettazione.

2. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 2.1 I prezzi indicati o richiamati nell'Ordine/Contratto sono fissi e non soggetti ad alcuna variazione; essi si intendono inclusivi dell'imballo dei Prodotti pronti per la spedizione, secondo le istruzioni dell'Acquirente e idonei a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso.
- 2.2 Le condizioni di pagamento sono indicate sull'Ordine/Contratto.
- 2.3 Il credito relativo al pagamento dei Prodotti non può essere ceduto.

3. FATTURAZIONE

- 3.1 Le fatture del Fornitore dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell'Ordine ed ogni altro dato richiesto dall'Acquirente.
- 3.2 I documenti di trasporto dei Prodotti dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell'Ordine cui si riferiscono; in caso contrario l'Acquirente avrà facoltà di non accettare la consegna dei Prodotti.

4. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI

- 4.1 Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore all'Acquirente quando i Prodotti sono consegnati in accordo con l'Ordine/Contratto ed accettati ovvero all'esito positivo delle eventuali procedure di verifica di regolare esecuzione o della funzionalità concordate per iscritto tra le Parti. I Prodotti risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'Ordine, si intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cura e spese, a ritirare i Prodotti nel termine che gli verrà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto stesso.

5. CONSEGNA

- 5.1 I Prodotti devono essere nuovi di fabbrica. Le modalità ed i termini di consegna sono specificati nell'Ordine/Contratto. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nell'Ordine/Contratto. I termini convenuti per la consegna si intendono essenziali.
- 5.2 Fermo restando ogni diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti/Contratto, in tutto o in parte, rispetto alla data specificata nell'Ordine, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine/Contratto in tutto o per la parte oggetto dell'inadempienza.
- 5.3 L'Acquirente avrà la facoltà, senza oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di consegna dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino ad un massimo di 90 giorni, purché ne dia avviso scritto al Fornitore con 30 (trenta) gg. di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'Ordine.
Il Fornitore sarà tenuto a compiere i suoi migliori sforzi per venire incontro a ragionevoli esigenze dell'Acquirente in merito ad eventuali modifiche delle quantità dei Prodotti oggetto dell'Ordine/Contratto.

6. CONTROLLO ED ACCETTAZIONE

- 6.1 I Prodotti dovranno essere pienamente conformi alle loro specifiche tecniche e funzionali come definite dalle Parti, ed alle prescrizioni del D. Lgs. n.81/2008. Allo scopo di verificare tale conformità, l'Acquirente avrà diritto di ispezionare e /o far ispezionare da terzi da lui Incaricati i Prodotti, in accordo con le procedure di campionamento, le prove di controllo di qualità e gli indici di qualità di legge e/o concordati e, conseguentemente, di non accettare il lotto e/o i Prodotti non conformi.
Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso le sedi del Fornitore, prima della consegna o al ricevimento a destinazione. Il Fornitore darà notizia all'Acquirente, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data di consegna, che i Prodotti sono disponibili per l'ispezione. In caso di controllo dopo la consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o non, i Prodotti, fino a 40 (quaranta) giorni dal loro arrivo a destinazione. Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come specificata all'art. 7.
- 6.2 Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di annullare in tutto o in parte l'Ordine in caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità, come da art. 6.1, il/i lotto/i dei Prodotti non conformi dovrà/dovranno essere sostituito/i dal Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione per scritto di non accettazione e di contestuale richiesta di sostituzione fatta dall'Acquirente.
Nel caso di Prodotti non conformi, l'Acquirente, a sua scelta, avrà anche la facoltà, oltre al rimedio della sostituzione di cui sopra, di rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione; in tali casi nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.

7. GARANZIA

- 7.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale, ivi compreso il riservato dominio.
- 7.2 I Prodotti dovranno esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento.
Il Fornitore effettuerà gratuitamente, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta e scelta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione dei Prodotti affetti da vizi o difetti.
- 7.3 I Prodotti sostituiti o riparati beneficeranno della stessa garanzia.
- 7.4 La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, salva diversa pattuizione scritta.
- 7.5 L'Acquirente ha diritto ai maggiori danni derivatigli dai vizi e dai difetti dei Prodotti. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Produttore a carico del Fornitore.

8. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 8.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione forniti all'Acquirente non violano nessun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione legale per tali diritti è in corso o minacciata nei confronti del Fornitore.
- 8.2 Il Fornitore autorizza l'Acquirente ad utilizzare la documentazione relativa ai Prodotti, a tradurla, riprodurla e modificarla per inserirla nei propri manuali d'uso e documentazione.

9. RISERVATEZZA

- 9.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi notizia appresa o documentazione scritta, informazione, comunque ricevute dall'Acquirente; il Fornitore si impegna pertanto a non divulgarle o a farne uso al di fuori della vendita dei Prodotti dell'Acquirente; il Fornitore non potrà altresì comunicare a terzi i propri rapporti con l'Acquirente senza preventiva autorizzazione scritta. Al termine dell'Ordine Contratto, per qualsiasi motivo determinato, l'Acquirente avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso del Fornitore che risulti di interesse dell'Acquirente riottenere o distruggere.
Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore per 5 (cinque) anni anche dopo la cessazione per qualsiasi causa dell'Ordine Contratto.

10. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana
- 10.2 Qualsiasi controversia comunque relativa al Contratto di Acquisto sarà di competenza esclusiva del Foro del luogo ove l'Acquirente ha sede legale, fatta salva la facoltà per l'Acquirente stesso di adire ogni altro Foro competente.

11. CODICE DI CONDOTTA. CLAUSOLE ANTI-CORRUZIONE

- 11.1. Il Fornitore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. Il Fornitore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c. , per i propri dipendenti ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL ITALIA nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi all'indirizzo: <http://www.rentokil-initial.it> e www.initial.it, che dichiara di conoscere.
- 11.2 Il Fornitore si impegna per sé e per il proprio personale o propri incaricati a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. (c.d. clausola anti-corruzione)
Il Fornitore si impegna ad informare senza indugio la Committente (i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, (ii) venga condannata con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati, (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse o (iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.
- 11.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legitimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente contratto e della sua risoluzione anticipata.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula dell'Ordine/Contratto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "Normativa Privacy").
- 12.2 La Committente informa che i dati personali del Fornitore persona fisica, dei dipendenti del Fornitore addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "Personale") conosciuti dalla Committente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet www.rentokil-initial.it che il Fornitore si obbliga a conoscere e a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.
- 12.3 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.
- 12.4 Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui la Committente è titolare del trattamento dei dati personali, la Committente designa il Fornitore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "Atto di Nomina"). In relazione a quanto precede, il Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy.
Si precisa, in ogni caso, che la mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale anche ai fini della eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.
- 12.5 Il Fornitore, qualora nominata responsabile del trattamento dei dati personali mediante Atto di Nomina è tenuta a:
- rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina;
 - rispettare le direttive impartite dalla Committente che s'intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazione da parte del Fornitore;
 - mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.
- 12.6 Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, anche ai fini dell'eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

12.7 Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte del Fornitore dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa Privacy.

13. ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÙ E TRATTA DI ESSERI UMANI

13.1 Il Fornitore prevede e attua adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta della Committente (pubblicato su www.rentokil-initial.it e www.initial.it), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

13.2 Il Fornitore è tenuta a:

- a) esaminare attentamente il codice di condotta della Committente; e
- b) assicurare che il codice di condotta della Committente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori del Fornitore e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

13.3 Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, il Fornitore:

- a) conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it;
- b) rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015; e
- c) si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015.

13.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 13.1, 13.2 e 13.3 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente contratto e della sua risoluzione anticipata.

14. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA.

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it. La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

- Art. 4 Passaggio proprietà e rischi
- Art. 5 consegna
- Art. 6 Controllo ed accettazione
- Art. 7 Garanzia
- Art. 8 Proprietà Industriale ed intellettuale
- Art. 10 Legge applicabile e Foro competente
- Art. 11 Codice di condotta. Clausole anti-corruzione
- Art. 12 Trattamento dei dati personali
- Art. 13 Etica aziendale, anti-schiavitù e tratta di esseri umani

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE